STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 06 Settembre 2013

**Oggetto: Circolare n. 30/2013 del 06 Settembre 2013**

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

## SOMMARIO

- **IL DECRETO DEL IMU**
- **ERRORI NEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE**
- **TOBIN TAX DAL 1° SETTEMBRE PER LE OPERAZIONI IN DERIVATI**

## OGGETTO: IL DECRETO IMU

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.l. 102/2013, a decorrere **dal 31.8.2013 sono entrate in vigore alcune disposizioni importanti in materia di Imu**, prima fra tutte l'**abolizione della prima rata** dell'Imu **per le abitazioni principali**, terreni agricoli, fabbricati rurali.

Oltre all'Imu **il D.l. 102/2013 contiene specifiche disposizioni in materia di**:

- **cedolare secca**, prevedendo l'abbattimento dell'aliquota dal 19 al 15% già dal 2013;
- **Tares**, che potrà essere commisurata a discrezione dei Comuni, e già a partire dal 2013, secondo il principio di "chi inquina paga".

**Altrettanto importante**, ma a svantaggio del contribuente, **è il ritocco del limite massimo di detraibilità** ai fini IRPEF delle **polizze vita/infortuni**. Il limite di spesa si dimezza già a partire dal 2013, e si riduce ulteriormente a **230 Euro a partire dal 2014.**

| LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU | |
|---|---|
| **PRIMA RATA IMU CANCELLATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**<br><br>(art. 1 D.l. 102/2013) | Considerato che la riforma sulla disciplina della fiscalità immobiliare - che avrebbe dovuto essere introdotta entro il 31.8.2013 - non è stata attuata nei termini previsti, e che in assenza di un intervento si sarebbe dovuti procedere al pagamento dell'Imu entro il 16 settembre, con il decreto legge 102/2013 **il governo ha deciso di abolire il pagamento della prima rata dell'Imu per:**<br>♦ **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;<br>♦ **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati** dagli Istituti autonomi **per le case popolari** (IACP) o dagli **enti di edilizia residenziale pubblica** (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;<br>♦ **terreni agricoli e fabbricati rurali**.<br>Nessuna disposizione invece per il saldo Imu, che per ora resta fermo al 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno trovate le coperture finanziarie. |

| | |
|---|---|
| **ABROGATA L'IMU SUI FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA**<br><br>(art. 2 comma 1, comma 2 lett. a) D.l. 102/2013) | I **fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice,** secondo la normativa originaria (art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011) erano assoggettati all'Imu, ma i Comuni avevano la possibilità di abbassare l'aliquota di base fino allo 0,38%, fintanto che gli stessi conservassero quella destinazione e non fossero locati, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.<br>Ora, invece, a seguito del D.l. 102/2013 **l'Imu non è più dovuta:**<br>♦ **per il 2013 limitatamente alla seconda rata;**<br>♦ **dal 2014 completamente.** |
| **EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**<br><br>(art. 2 comma lett. b, e comma 4 del D.l. 102/2013) | Il D.l. 102/2013 **equipara all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, estendendo così ad esse i benefici previsti per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). Dal 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 22.04.2008.<br>Inoltre estende la **detrazione di 200 Euro** prevista per l'abitazione principale **agli alloggi** regolarmente **assegnati dagli** Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**). |
| **ESENTI IMU GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LA RICERCA**<br><br>(art. 2 comma 3 del D.l. 102/2013) | A decorrere **dal 2014** sono **esenti dall'Imu** anche gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di **attività "di ricerca scientifica".** |
| **AGEVOLAZIONI PER LE FORZE ARMATE**<br><br>(art. 2 comma 5 del D.l. 102/2013) | Il D.l. 102/2013 **elimina i requisiti di dimora e di residenza anagrafica**, richiesti **per poter usufruire delle agevolazioni Imu per l'abitazione principale**, **per il personale** appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia** ad ordinamento militare e civile, al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e alla **carriera prefettizia** residente per motivi d'ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà.<br>Tali soggetti, quindi, potranno beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sull'unico immobile posseduto, purché non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza anagrafica. |
| **RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA** | Il D.l. 102/2013 riduce **dal 19% al 15% l'aliquota** dell'imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno optato per il regime della **cedolare secca** sugli **affitti** in dipendenza di contratti **a "canone concordato"**. La **modifica** è **operativa** con efficacia retroattiva **già** |

| | |
|---|---|
| (art. 4 del D.l. 102/2013) | **per il periodo d'imposta 2013.** |
| **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA TARES**<br><br>(art. 5 del D.l. 102/2013) | Con il D.l. 102/2013 ai Comuni viene concessa la **possibilità per il 2013 di applicare** la componente della **tariffa Tares**, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, **nel rispetto del principio "chi inquina paga"**:<br>♦ commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;<br>♦ determinando la tariffa per ogni categoria/sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;<br>♦ commisurando la tariffa tenendo conto anche dei criteri previsti dal DPR n. 158/1999;<br>♦ prevedendo riduzioni/esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute.<br>Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata della Tares tenendo conto dei nuovi criteri di individuazione della tariffa. |
| **RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF SUI PREMI ASSICURATIVI**<br><br>(art. 12 del D.l. 102/2013) | È di segno opposto rispetto alle misure del d.l. 102/2013 finora elencate l'intervento sulla detraibilità dei premi assicurativi in sede di dichiarazione.<br>Il **tetto massimo di spesa detraibile per le polizze Vita e infortuni passa dagli attuali 1.291,14 Euro a 630 Euro per il 2013, e** scende ulteriormente a **230 per il periodo d'imposta 2014**. |

| LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI | | |
|---|---|---|
| **ANNO 2012** | **ANNO 2013** | **ANNO 2014 E SUCCESSIVI** |
| 1.291,14 | 630,00 | 230,00 |
| 245,32 Euro di detrazione | 119,7 Euro di detrazione | 43,7 Euro di detrazione |

## OGGETTO: ERRORI NEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Con la circolare 27/E del 2.8.2013, l'Agenzia delle Entrate ha **risolto le problematiche** applicative connesse agli **errati versamenti delle imposte** da parte dei contribuenti. In particolare si riferisce alle seguenti fattispecie:

- omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% dovuta sui pagamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria;
- errato versamento di imposte, sanzioni, in sede di ravvedimento operoso;
- errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d'accertamento.

| I CHIARIMENTI PRO CONTRIBUENTE CON LA CIRCOLARE 27/E/2013 | |
|---|---|
| **OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%** | I versamenti a saldo e di primo acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap (quindi Irpef, Ires ed Irap), devono essere di norma effettuati entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, che per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare significa entro il 16 giugno.<br>A stabilirlo è l'art. 17 commi 1 e 3 del D.p.R. 435/2001. Il comma 2 del citato articolo prevede la possibilità di versare tali imposte oltre il 16 giugno, ma non più tardi del 30° giorno successivo, versando la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo del 0,40%, unitamente all'imposta, senza distinzione di codice tributo.<br>Questo significa, ad esempio, che se la scadenza per il versamento è il 16 giugno, c'è la possibilità di pagare le imposte senza sanzioni entro il 16 luglio (30 giorni dopo), maggiorando gli importi dello 0,40%.<br>All'Agenzia delle entrate sono arrivate richieste di chiarimento sul versamento della maggiorazione dello 0,40%, in particolare se l'omesso o carente pagamento della maggiorazione, entro il 30° giorno successivo alla scadenza originaria, comporti il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, o se invece costituisca solo un insufficiente versamento.<br>Con la Circolare 27/E del 2.8.2013 l'Agenzia chiarisce che **l'omesso o carente versamento della maggiorazione**, entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria, non comporta il tardivo versamento dell'intero ammontare dovuto, ma **costituisce solo un omesso versamento parziale**. Pertanto **al contribuente sarà applicata la sanzione del 30% solo sulla differenza tra quanto versato** entro i 30 giorni, **e quanto** effettivamente **dovuto**, indipendentemente dal fatto che il soggetto:<br>♦ abbia versato correttamente l'imposta e non abbia invece |

| | |
|---|---|
| | pagato la maggiorazione;<br>♦ oppure non abbia versato correttamente né l'imposta né la maggiorazione,<br>in quanto non potendosi distinguere i due importi (imposta e maggiorazione), il versamento s'intende complessivamente insufficiente. |
| **EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI** | Il contribuente, anziché attendere l'irrogazione della sanzione, può decidere di ravvedersi. In tal caso dovrà versare:<br>♦ quanto dovuto a titolo di tributo, maggiorato dello 0,40%;<br>♦ gli interessi moratori;<br>♦ la sanzione ridotta pari a:<br>✓ 3% se il versamento avviene entro 30 giorni dal termine lungo;<br>✓ 3,75% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione<br>**Il giorno dal quale far decorrere il termine di ravvedimento è quello che si è effettuato il pagamento**, 16 giugno o 16 luglio. Se si è omesso completamente il versamento, si considererà la scadenza originale del 16 giugno.<br>Come già chiarito con la Risoluzione 67/E del 23.06.2011, se in sede di ravvedimento si versa l'importo dovuto in misura insufficiente, ma con sanzioni e interessi commisurati alla frazione di imposta pagata, il ravvedimento (c.d. parziale) si considera perfezionato limitatamente all'importo versato.<br>Anche nel caso in cui sanzioni ed interessi non siano commisurati alla frazione di importo versato, il ravvedimento si considererà perfezionato, limitatamente però alla quota d'importo proporzionata a quanto complessivamente corrisposto. Quest'ultima precisazione è stata effettuata dall'Agenzia delle entrate nella circolare 27/E del 2.8.2013.<br>Poiché le nuove interpretazioni fornite in tema di ravvedimento, non sono ancora in linea con il software che l'Agenzia utilizza in sede di controllo automatizzato dei versamenti (dai quali scaturiscono gli avvisi bonari), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:<br>♦ in attesa degli adeguamenti necessari gli uffici applicheranno i nuovi criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati;<br>♦ l'Ufficio provvederà, ove necessario, *"a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra* |

| | |
|---|---|
| | *fornite"*;<br>♦ l'Ufficio è tenuto ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di un interpretazione diversa da quella fornita con la Circolare 27/E del 2.8.2013;<br>♦ non è ammessa la restituzione di quanto già pagato sulla base di sanzioni irrogate con provvedimento definitivo. |
| **CARENTI VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO** | Nella Circolare 27/E del 2.8.2013 l'Agenzia risponde anche alle richieste di chiarimento nei **casi in cui il contribuente voglia avvalersi dell'istituto di**:<br>♦ **acquiescenza** all'avviso di accertamento (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) che prevede il versamento delle somme dovute entro il termine di presentazione del ricorso;<br>♦ **definizione agevolata** delle sole sanzioni (art. 17, D. Lgs. n. 472/97), che prevede il pagamento delle sanzioni entro il termine di presentazione del ricorso;<br>**ma incorra in un errore materiale o di calcolo nel versamento** delle somme dovute.<br>Secondo l'Agenzia l'acquiescenza e la definizione agevolata delle sole sanzioni si intendono comunque perfezionate, *"purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento"*.<br>A tal fine **è necessario che l'ammontare non versato per errore sia integrato.**<br>Nel caso di carenti versamenti in sede di versamento di somme dovute per l'accertamento con adesione, la Circolare richiama quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2001, n. 65/E, nella quale era stato chiarito che, in presenza di anomalie di lieve entità, *"l'Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto".* |

## OGGETTO: TOBIN TAX DAL 1° SETTEMBRE PER LE OPERAZIONI IN DERIVATI

La **Legge di stabilità 2013** ha introdotto un'**imposta sulle transazioni finanziarie**, detta anche "**Tobin tax**" che si applica a:

- i **trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi**;
- le **operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari**;
- le **operazioni "ad alta frequenza".**

Non per tutti i tipi di transazioni, tuttavia, l'imposta si applica da subito. In particolare, **la Tobin tax si applica dal 1° settembre 2013 solo per le operazioni in derivati.**

Dopo il Decreto MEF 21.02.2013, nel mese di agosto lo stesso Ministero ha aperto una consultazione pubblica per accogliere suggerimenti su un decreto di modifica dell'imposta, che dovrebbe giungere a breve. In attesa, però, la Tobin tax è già scattata per le operazioni in derivati.

| TOBIN TAX: DECORRENZA DAL 1° SETTEMBRE PER I DERIVATI | |
|---|---|
| **L'INTRODUZIONE DELLA TOBIN TAX** | La **Legge di Stabilità 2013** (Legge n. 228/2012) ha introdotto, all'articolo 1, commi da 491 a 500, un'**imposta sulle transazioni finanziarie**, nota come "**Tobin tax**", che si applica a:<br>♦ i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (per semplicità, **operazioni su azioni**),<br>♦ le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (per semplicità, **operazioni in derivati**);<br>♦ le **operazioni "ad alta frequenza"**.<br>Con **decreto 21.02.2013** sono state definite le modalità applicative dell'imposta ed i casi di esenzione ed esclusione. Si segnala, tuttavia, che sta per essere pubblicato un nuovo decreto attuativo che dovrebbe recepire alcuni suggerimenti giunti dalle associazioni di categoria. |
| **SOGGETTI PASSIVI** | ***I soggetti tenuti al pagamento della Tobin tax:***<br>♦ gli **acquirenti**, ossia coloro in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle **azioni**, degli **strumenti partecipativi** e dei **titoli rappresentativi**, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo di conclusione del contratto;<br>♦ entrambe **le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari**, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;<br>♦ **coloro che immettono**, attraverso gli algoritmi, **gli ordini di acquisto e vendita** e le connesse modifiche e cancellazioni, **per le operazioni ad alta frequenza**. |

| | |
|---|---|
| **AMBITO OGGETTIVO E MISURA DELL'IMPOSTA** | Come detto sopra, la "**Tobin tax**" si applica a:<br>♦ le **operazioni su azioni**;<br>♦ le **operazioni in derivati**;<br>♦ le **operazioni "ad alta frequenza"**.<br>In particolare, per le **operazioni su azioni**, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, è soggetto all'imposta con l'**aliquota dello 0,2% sul valore della transazione**, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario. L'aliquota è ridotta alla metà (**0,1%**) per i **trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione**. **Per il 2013**, l'aliquota è dello **0,22%,** ridotto allo **0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.** Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli ed i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro.<br>Le **operazioni in derivati** sono, invece, soggette ad **imposta in misura fissa**, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, **secondo la tabella 3 allegata alla Legge di stabilità**. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a 1/5.<br>Le **operazioni ad alta frequenza**[1] effettuate sul mercato finanziario italiano, infine, subiscono l'imposta con l'aliquota dello **0,02%**. L'imposta è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. |
| **DECORRENZA TOBIN TAX** | La Tobin tax si applica:<br>♦ per le **operazioni su azioni**, **dal 1° marzo 2013** se negoziate successivamente al 28 febbraio 2013;<br>♦ per le **operazioni in derivati**, **dal 1° settembre 2013**;<br>♦ per le **negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti** |

[1] Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

| | |
|---|---|
| | **finanziari partecipativi**, agli **ordini** inviati a decorrere **dal 1° marzo 2013**; per gli **strumenti finanziari derivati e valori mobiliari**, agli **ordini** inviati a decorrere **dal 1° settembre 2013.**<br>In ogni caso, **l'imposta sui trasferimenti effettuati fino al 30 settembre**, **va versata entro il 16 ottobre 2013.** |
| **SOGGETTI RESPONSABILI DEL VERSAMENTO** | Sono **responsabili del versamento dell'imposta:**<br>♦ le **banche;**<br>♦ le **imprese di investimento;**<br>♦ gli **altri intermediari finanziari**, **anche non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati** nel Paese d'origine all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili a quelle indicate dal Dlgs 58/1998 come "*negoziazione per conto proprio*", "*esecuzione di ordini per conto dei clienti*" e "*ricezione e trasmissione di ordini*";<br>♦ i **soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio** (anche mediante intestazione fiduciaria);<br>♦ le **società fiduciarie** comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato,<br>♦ **i notai** e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l'autentica di atti, compresi quelli esercenti l'attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l'imposta sia stata già applicata.<br>Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più intermediari finanziari, il pagamento del tributo spetta a colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione. |